

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO

dell'accordo quadro concluso con un solo operatore ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 per il servizio di monitoraggio in itinere e di controlli finali delle rendicontazioni con riferimento ai piani formativi finanziati da Fondo Banche Assicurazioni, cig 6844915A8A:

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del Presidente e legale rappresentante <i>pro tempore</i> , dott. Giancarlo Durante, con sede legale in Via Tomacelli, n. 132, c.f. 09895391002 (di seguito: anche "Fondo" o "FBA");
е
, in persona del,,, con sede in, Via, n P.iva, (di seguito: "Società" e/o "Appaltatore");
tatore");
ambedue di segu <mark>it</mark> o detti anche congiuntamente "Parti"
Premessa
- con Delibera del 28/07/2016 il Consiglio di Amministrazione del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta in ambito U.E. per l'istituzione di un accordo quadro da concludersi con un solo operatore ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 per il servizio di monitoraggio in itinere e di controlli finali delle rendicontazioni con riferimento ai piani formativi finanziati da Fondo Banche Assicurazioni. Cig 6844915A8A;
- all'esito della citata procedura di gara, è risultata aggiudicataria la società e, per come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del e, per l'effetto, la predetta società ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nella propria offerta tecnica nonché nella propria offerta economica;
- la società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 104 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € mediante polizza fideiussoria nstipulata con la in data
- la società ha prestato una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RVCT) mediante polizza assicurativa n stipulata con la in data con massimale annuo pari a e per ogni singolo sinistro pari a;
Tanto premesso,

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,





CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- **1.1.** Oggetto del presente Accordo Quadro sono le attività di verifica dei Piani formativi finanziati dal Fondo Banche Assicurazioni.
- 1.2. All'Appaltatore sono richieste le seguenti prestazioni:

a. Verifiche in-itinere dei Piani aziendali, settoriali e territoriali

L'attività è volta a verificare il regolare svolgimento e lo stato di realizzazione delle azioni formative finanziate dal Fondo, da effettuarsi su tutto il territorio nazionale, presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti di FBA.

Nel periodo di durata del contratto (48 mesi) l'Appaltatore dovrà effettuare circa 120 visite.

Tale servizio prevede le seguenti attività:

- individuazione del campione su cui effettuare le visite, sulla base dei criteri stabiliti da FBA;
- pianificazione delle visite;
- verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative previste secondo quanto contemplato nella normativa di riferimento e dal Regolamento FBA;
- redazione del verbale di visita secondo il format concordato con FBA e consegna ad FBA entro 10 gg.

b. Verifiche ex-post dei Piani aziendali, settoriali e territoriali

L'attività è volta a controllare la congruità dei rendiconti presentat<mark>i</mark> rispetto al finanziamento concesso e la loro ammissibilità in ottemperanza alla circolare n. 36 del 18.11.2003 del Ministero del Lavoro, all'Avviso, al Formulario, alla Convenzione ed al Regolamento di riferimento.

Nel periodo di durata del contratto (48 mesi) l'Appaltatore dovrà effettuare circa 570 visite.

Tale servizio prevede le seguenti attività, da svolgersi presso la sede di FBA e del Soggetto beneficiario del finanziamento, nonché attraverso la verifica dei dati presenti nella piattaforma informatica sul sito istituzionale di FBA:

- verifica della regolarità documentale e del rispetto delle procedure di rendicontazione stabilite da FBA;
- verifica dei parametri fisici tramite il controllo del 100% delle attività dichiarate;
- verifica contabile amministrativa del 100% delle spese rendicontate, della corretta contabilizzazione ed imputazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- verifica del rispetto della normativa comunitaria di riferimento;
- redazione del verbale di visita secondo il format concordato con del verbale entro 20 gg dalla conclusione della verifica.
 - Il verbale deve essere redatto in maniera chiara ed esaustiva al fine di permettere al Fondo di poter liquidare il finanziamento e deve contenere una relazione di chiusura del controllo in cui si evincano eventuali anomalie procedurali e le spese non ritenute ammissibili con il relativo importo economico da decurtare.
- **1.3.** Lo svolgimento del servizio relativo a ciascun singolo ordine dovrà essere svolto in conformità alle seguenti indicazioni vincolanti:





Scaglioni valore	Numero minimo Auditor pre- senti in sede di Verifica (se- nior/junior1)
Piani formativi fino ad € 1.000.000,00	
Piani formativi superiori € 1.000.000,00	

- **1.4.** L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni e la quantità oggetto del presente Accordo Quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione.
- **1.5.** I quantitativi di verifiche sopra riportati hanno carattere presuntivo; infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo art. 2.
- **1.6.** L'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro e dei singoli ordinativi specifici da parte di FBA.
- 1.7. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
- **1.8.** FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo.
- **1.9.** FBA potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal Capitolato; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.
- **1.10.** L'Appaltatore è, invece, vincolato ad accettare ed eseguire i singoli ordinativi specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente contratto.
- **1.11.** L'efficacia dell'Accordo quadro sarà di 48 mesi a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).
- **1.12.** Ove, alla scadenza del termine di validità dell'Accordo quadro, fossero ancora in corso servizi richiesti, con i singoli ordinativi, da FBA in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo necessario per l'ultimazione dei relativi servizi. La protrazione

S. C.

¹ Per risorsa **junior** si intende un soggetto che ha maturato **almeno 2 anni di esperienza** nell'ambito della formazione finanziata da soggetti pubblici, organismi di diritto pubblico o che svolgono attività di natura pubblicistica, mentre per risorsa **senior** un soggetto che ha maturato **almeno 5 anni di esperienza** nell'ambito della formazione finanziata da soggetti pubblici, organismi di diritto pubblico o che svolgono attività di natura pubblicistica.



della durata del presente Accordo, non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

1.13. Non potranno essere stipulati ordinativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

- **2.1.** Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in € 600.000,00 (euro seicentomila/00) oltre IVA. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.
- **2.2.** Il corrispettivo dell'appalto sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'aggiudicataria è quindi variabile (con il limite dell'importo contrattuale) in base alle quantità effettivamente ordinate e regolarmente eseguite.
- **2.3.** Il presente accordo quadro nonché i singoli ordinativi non sono soggetti alle disposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
- **2.4.** L'importo dei singoli ordinativi sarà determinato dal prodotto tra le quantità di attività richieste e l'importo unitario offerto dall'Appaltatore relativamente alla tipologia di attività richiesta e di seguito riportati:

Attività	Prezzo unita <mark>ri</mark> o
prezzo unitario per singola visita ispettiva expost e relazione di certificazione	€, oltre iva
prezzo unitario per singola visita ispettiva in- itinere e relazione di certificazione	€,oltre iva

2.5. Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

- **3.1.** L'Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.
- **3.2.** Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto in ogni momento come previsto al successivo art. 10, con un preavviso di 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- **4.1.** L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.
- **4.2.** L'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente ad eseguire gli ordinativi specifici che gli verranno affidati da FBA.
- **4.3.** I singoli ordinativi specifici, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato e nell'offerta tecnica del concorrente, saranno comunicati dal Fondo a mezzo di





buono d'ordine con i quali FBA stessa disporrà l'ordinazione delle varie attività. Per l'emissione degli ordinativi non è previsto un quantitativo minimo.

- **4.4.** Ciascun ordine dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
 - la prestazione attivata e il relativo importo economico;
 - il codice progetto oggetto di verifica;
 - ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore e dal Fondo.
- **4.5.** Gli ordinativi si intendono perfezionati con la trasmissione degli stessi, a mezzo di comunicazione elettronica, ed attraverso tali ordinativi il Fondo esprimerà le proprie esigenze, anche di natura quantitativa. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.
- **4.6.** L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dal Fondo.
- **4.7.** Il Fondo, in collaborazione con l'Appaltatore, si riserva la facoltà di definire con cadenza trimestrale e/o semestrale un Piano di attività.
- **4.8.** FBA non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente Accordo Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia ottenuto la privativa. L'Appaltatore, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Fondo Banche Assicurazioni.
- **4.9.** L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di FBA in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, FBA contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Fondo in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni. Il Fondo può svolgere a spese dell'Appaltatore tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
- **4.10.** Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte del Fondo di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, FBA può chiedere all'Appaltatore, senza alcun costo aggiuntivo:
 - la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
 - di ottenere, per FBA, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
 - di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Fondo garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui



verranno a cessare tali rivendicazioni;

 di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Fondo, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i

danni e l'obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l'inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- **5.1.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità ed a trasmettere al Fondo, con cadenza trimestrale, un report con evidenza dello stato di avanzamento degli ordinativi effettuati dal Fondo a mezzo dei buoni d'ordine.
- **5.2.** E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle lavorazioni attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di un'ora decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'Appaltatore ne è venuto a conoscenza.
- **5.3.** Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **6.1.** Il Fondo provvederà ai pagamenti, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà contenere il riferimento al numero d'ordine cui si riferisce e il CIG e dovrà essere intestata a: Fondo Banche Assicurazioni, C.F. 09895391002, Via Tomacelli n. 132, 00186 Roma.
- **6.2.** Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'Appaltatore e che, in caso di irregolarità contributiva e/o fiscale, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione.
- **6.3.** Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.



7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.



7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Ritardo nei tempi di consegna del verbale di visita expost	5% al giorno del prezzo del verbale
2	Errori nel verbale	5% del prezzo del verbale
3	Non rispettare le metodologie ed il gruppo di lavoro previsti	100% del prezzo del verbale
4	Non rilevare durante la visita in-itinere l'errata tenuta dei registri o altre anomalie	
5	Mancata tempestiva comunicazione di eventi gravi (aula deserta, assenza docente, assenza discenti, mancanza del registro)	5% al giorno del prezzo del verbale

- **7.4.** Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.
- **7.5.** L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'accordo quadro; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.
- **7.6.** Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente accordo quadro o, in subordine, sulla garanzia definitiva.
- **7.7.** Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

8.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

- **9.1.** È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente contratto.
- 9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 10.1. Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nei seguenti casi:
 - in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spe-





se sostenute per i servizi eseguiti. Tenuto conto della natura del presente Accordo Quadro, sono dovuti all'Appaltatore esclusivamente i mancati guadagni relativi all'eventuale ordine che sia in corso al momento del recesso;

- nei casi di morte del prestatore d'opera o dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia.
- **10.2.** FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:
 - dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
 - subappalto o cessione del contratto;
 - perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
 - ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- **10.3.** La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.
- **10.4.** In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.
- **10.5.** L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

- **11.1.** I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
- **11.2.** I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

12.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

-	Per FBA: <u>amministra</u>	zione@pec.fondofba.it;	,
_	Per l'Annaltatore	ര	

12.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo:

12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di





ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- **13.1.** Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.
- **13.2.** L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
- **13.3.** L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.
- **13.4.** L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

- **14.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- **14.2.** Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
- 14.3. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
- 14.4. Il presente Contratto è costituito da n. 14 articoli ed è composto da n. 9 pagine.

Per accettazione	
_	Data, timbro e firma (per esteso)

M

